

TI_GERICHTE 11.1997.113 vom 31. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.113

FR: TI_GERICHTE 11.1997.113 du 31 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.113 del 31 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un'azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisorie, specialmente circa l'abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell'art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, *La méthode du minimum vital*, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.

E. 3

Le misure provvisorie adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, *Das schweizerische Ehescheidungsrecht*, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, *Schweizerisches Zivilprozessrecht*, 3^a edizione, pag. 583; Pelet, *Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?*, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull'oggetto del litigio. Nell'ambito di un'istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l'istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.

E. 4

Il Pretore ha respinto l'istanza di modifica dell'appellante per il motivo che non risultavano essersi verificati fatti nuovi dopo l'accordo del 27 agosto 1996. Egli ha a ogni modo constatato che il marito dispone di un reddito complessivo di fr. 7'200.- mensili (stipendio fr. 6'901.- e reddito della sostanza fr. 300.-), che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3'286.- mensili e che dopo aver versato a moglie e figlia gli importi pattuiti a suo tempo egli può ancora conservare per sé fr. 400.- mensili. La moglie, per contro, non è in grado di svolgere attività lucrativa e la sua unica entrata consiste nel contributo versato dal marito, che le consente a stento di far fronte al proprio fabbisogno. L'appellante sostiene di aver dimostrato già con l'istanza 22 aprile 1997 le circostanze che giustificano la soppressione del contributo alimentare per la moglie. Egli adduce che quest'ultima, sarta diplomata e monitrice di ginnastica, potrebbe lavorare almeno qualche ora al giorno e trovare un'attività lucrativa confacente con cui coprire il suo fabbisogno di fr. 3'082.20 mensili, tanto più che essa dispone del reddito di una casa a _____, di almeno fr. 300.- mensili. Il convenuto contesta inoltre il reddito che gli è computato dal Pretore, sostenendo di non aver alcun reddito della sostanza e ribadisce che il suo fabbisogno mensile è di fr. 3'859.-, come documentato in prima sede. Per ottenere la modifica richiesta l'istante deve, nondimeno, rendere verosimili le circostanze che sono mutate in maniera rilevante e duratura rispetto al momento della decisione, ovvero rendere verosimili le previsioni che non si sono avverate o che si sono avverate solo in parte. La modifica di singoli fattori del reddito o del fabbisogno non basta per rimettere in discussione un assetto provvisorio nel suo intero, tanto meno se tale assetto è stato liberamente pattuito (in materia di contributi alimentari tra coniugi, del resto, il diritto federale non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio: Bühler/Spühler, op. cit., note 252 e 418 ad art. 145 CC).

E. 5

Nell'istanza volta alla modifica dell'assetto cautelare inoltrata il 22 aprile 1997 il marito ha asserito che il contributo alimentare provvisorio non corrispondeva alla situazione di fatto effettiva (risposta, pag. 11), senza tuttavia spiegare che cosa era cambiato dal 27 agosto 1996. Nel gravame l'istante fa valere che la moglie, autosufficiente, non ha diritto a un contributo alimentare, potendo percepire un reddito di fr. 2'000.- mensili se svolgesse un'attività lucrativa. Inoltre essa disporrebbe del canone di locazione della casa di _____. Al momento in cui è stato concluso l'accordo sull'assetto provvisorio, poi omologato dal Pretore, il convenuto aveva preso atto che la moglie non svolgeva attività lucrativa e aveva riconosciuto un fabbisogno dell'attrice e della figlia di fr. 3'333.20, rivendicando per sé un fabbisogno di fr. 3'160.55 (riassunto scritto 27 agosto 1996). L'attrice non svolge tuttora attività lucrativa e durante il matrimonio ha lavorato a tempo parziale per un periodo relativamente breve, dall'ottobre 1994 al dicembre 1995, con un reddito lordo mensile di fr. 600.- (interrogatorio formale, verbale del 19 giugno 1997). Essa soffre inoltre, dal 1995, di gravi disturbi statici alla schiena e di ernia discale, tant'è che il medico curante la ritiene inabile al lavoro nella misura del 75% e precisa che non potrebbe lavorare né come _____ e in attività che richiedano lavori fisici (doc. L, certificato dott. _____ - _____ del 20 maggio 1997). L'appellante ribadisce che la moglie non è invalida e potrebbe iniziare un'attività lucrativa, visto che la sua domanda di rendita è stata respinta, ma tale argomentazione è ai limiti della temerarietà. La domanda di rendita d'invalidità presentata dall'attrice il 27 giugno 1996 è stata respinta proprio a causa della mancanza di attività lucrativa della richiedente. La valutazione del grado d'invalidità è di conseguenza avvenuta limitatamente all'attività di casalinga, tenendo conto dell'impedimento a svolgere le consuete mansioni domestiche (art. 27 OAI; proposta di

decisione negativa del 19 settembre 1996, doc. N). Alla luce del certificato medico del 20 maggio 1997 non si può ragionevolmente pretendere dall'attrice che essa riprenda, quanto meno in procedura provvisoria, un'attività lucrativa. Secondo gli accertamenti del Pretore il reddito del marito è sufficiente a coprire le spese supplementari derivanti dall'esistenza di due economie domestiche separate e non vi è quindi motivo per imputare alla moglie un reddito ipotetico (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). Del resto l'appellante non spiega neppure quali attività lucrative potrebbe svolgere in concreto una donna quarantacinquenne, affetta da ernia del disco, che durante il matrimonio ha lavorato solo per un breve periodo e a tempo parziale.

E. 6

L'appellante adduce inoltre che la moglie potrebbe locare a terzi la casa di _____ di sua proprietà, procurandosi così un reddito di almeno fr. 300.– mensili. Dall'istruttoria è emerso che l'immobile potrebbe essere locato durante l'estate per fr. 1'500.– mensili (interrogatorio formale, verbale del 19 giugno 1997). L'appellante trascura tuttavia la circostanza che egli doveva dimostrare l'esistenza di fatti nuovi rispetto alla situazione esistente il 27 agosto 1996. Ora, al momento della firma dell'accordo provvisorio l'attrice era unica proprietaria del fondo n. _____ di _____ dal 12 giugno 1995 (doc. 13, atto di cessione del 12 giugno 1995) e già allora avrebbe potuto ricavare dall'immobile un certo reddito. La possibilità teorica di locare a terzi la casa di _____ è invero stata dimostrata, ma non costituisce un fatto nuovo e rilevante e non giustifica una modifica dell'assetto provvisorio.

E. 7

L'appellante rimprovera ancora al Pretore di aver calcolato erroneamente il suo reddito, computando in aggiunta allo stipendio mensile di fr. 6'901.– il reddito della sostanza. A torto. Agli atti è stato prodotto l'estratto 1995 del conto di risparmio intestato al marito presso la Cassa di risparmio _____, che indica un attivo di fr. 61'796.05 (doc. G). Il marito ha ammesso di essere titolare, oltre a tale conto, di altri depositi bancari fruttiferi (libretti ecc., risposta pag. 8). A giusta ragione pertanto il Pretore ha inserito nel suo reddito anche gli interessi sulla sostanza. L'appellante sostiene di non avere alcun reddito, ma non tenta neppure di spiegare i motivi per cui il decreto del primo giudice è errato e non spende una parola per confutare in modo concreto l'esistenza del reddito della sostanza, reso verosimile dai documenti prodotti agli atti. Al proposito l'appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC) e non può essere esaminato oltre.

E. 8

Secondo l'appellante al momento dell'accordo non era stato eseguito un calcolo preciso dei fabbisogni delle parti, in particolare non era stato considerato il suo onere di alloggio, che ammonta a fr. 950.–. La censura è ai limiti della temerarietà. Alla discussione del 27 agosto 1996 il convenuto aveva infatti prodotto un riassunto scritto (art. 119 bis CPC) nel quale riconosceva a moglie e figlia un fabbisogno di fr. 3'333.20 e quantificava il proprio fabbisogno mensile in fr. 3'160.55, comprensivo di fr. 800.– per l'alloggio, fr. 335.55 per la cassa malati e fr. 1'000.– per le imposte. Con l'istanza 22 aprile 1997 egli ha rivendicato un fabbisogno, ribadito anche nell'appello, di fr. 3'859.–, mentre il primo giudice ha ammesso solo fr. 3'286.– (minimo di base fr. 1'025.–, alloggio fr. 950.–, cassa malati fr. 335.–, imposte fr. 832.–, imposte di circolazione fr. 42.– e assicurazione RC veicolo fr. 102.–). Le spese di elettricità, luce, telefono, acqua e altre simili non rientrano, per giurisprudenza di

questa Camera (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5) nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi, né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (che comprende imposte e oneri assicurativi, DTF 114 II 393) e a giusta ragione il primo giudice non ne ha tenuto conto. Nel gravame il convenuto si limita a ribadire i suoi costi, senza tuttavia contestare il calcolo eseguito dal Pretore, di modo che anche su questo punto l'appello si rivela irricevibile. Altrettanto vale per le spese di trasferta, ammesse dal primo giudice limitatamente alle spese di RC del veicolo e dell'imposta di circolazione. Mancando su tali voci ogni riscontro critico sull'apprezzamento operato in prima sede, il gravame sfugge a un esame di merito.

E. 9

L'appellante ribadisce la richiesta di diminuire il contributo alimentare dovuto alla figlia da fr. 1'200.– a fr. 800.– mensili. Egli non spiega tuttavia quali modifiche delle circostanze imporrebbero una riduzione di tale ampiezza e il gravame è del tutto silente al riguardo. La situazione dei genitori, come si è visto, non è mutata e la figlia è tuttora in formazione professionale come apprendista _____ (interrogatorio formale, verbale del 19 giugno 1997). Anche la sua situazione personale non è cambiata, se non per una modesta variazione del reddito mensile di apprendista, passato da fr. 600.– a fr. 800.–. Tale modifica non è tale da giustificare una riduzione del contributo alimentare di fr. 400.–. Ad ogni modo l'appellante non ha addotto alcuna circostanza relativa alla figlia che possa giustificare una riduzione del contributo alimentare e per il resto egli non ha reso verosimile una mutazione rilevante e duratura delle circostanze dopo l'accordo del 27 agosto 1996, condizione indispensabile per una modifica dell'assetto provvisorio. Non spetta d'altra parte al giudice intervenire d'ufficio a favore dei genitori nella determinazione dei contributi alimentari per i figli, poiché il principio inquisitorio giova principalmente al figlio minore, non ai genitori (Rep. 1994 pag. 239 consid. 2b). In conclusione, quindi, anche se si volesse ammettere la parziale ricevibilità dell'appello, lo stesso dovrebbe essere respinto, non essendo stata resa verosimile una qualsiasi modifica delle circostanze di fatto determinanti per il calcolo del contributo alimentare.

E. 10

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell'appellante, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte l'importo di fr. 800.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria